

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2486

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato)
della Camera dei deputati nella seduta del 3 ottobre 1990 in un testo
risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

d'iniziativa dei deputati LODI FAUSTINI FUSTINI, SERRA, MONTECCHI, FRANCESE, COLOMBINI, SANNA, FILIPPINI Giovanna, CAPECCHI, MINOZZI, BARBIERI, MONTANARI FORNARI, MAINARDI FAVA, MIGLIASSO, ANGELONI, TURCO, UMIDI SALA, CALVANESE, BERNASCONI, BIANCHI BERETTA, BONFATTI PAINI, SANGIORGIO, MASINI, FAGNI, PEDRAZZI CIPOLLA, CECI BONIFAZI e GELLI (3170); BRED A e ARTIOLI (3786); ANSELM I, FRONZA CREPAZ, MAZZUCONI, COSTA Silvia, MARTINI, NUCCI MAURO, NENNA D'ANTONIO, FUMAGALLI CARULLI, CIOCCI Carlo Alberto, BORTOLANI, GELPI, LUSETTI, TEALDI, PICCOLI, RABINO, NAPOLI, ALESSI, ORSINI Gianfranco, RICCIUTI, SAPIENZA, VISCARDI, ZOLLA, SANTONASTASO, LEONE, FARAGUTI, BIANCHINI, CILIBERTI, REBULLA, RIGHI, MANCINI Vincenzo, CACCIA, ANGELINI Piero, BIAFORA, ORSENIGO, LAMORTE, PELLIZZARI, RUSSO Raffaele, STEGAGNINI, AGRUSTI, ZUECH, BORRA e BRUNETTO (4089); POLI BORTONE, VALENSISE, SERVELLO, COLUCCI Gaetano e MANNA (4749); CAPPIELLO, BRED A, ANDÒ, LABRIOLA, ARTIOLI, BONIVER, LA GANGA, TIRABOSCHI, CAPACCI, BUFFONI, ALAGNA e MASTRANTUONO (4985)

(V. Stampati Camera nn. 3170, 3786, 4089, 4749 e 4985)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 ottobre 1990*

Indennità di maternità per le libere professioniste

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Destinazione e misura dell'indennità)

1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, a ogni iscritta a una cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti di cui alla tabella A allegata alla presente legge è corrisposta un'indennità di maternità per i periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i due mesi antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi la data effettiva del parto.

2. L'indennità di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello della domanda.

3. In ogni caso l'indennità di cui al comma 1 non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo.

Art. 2.

(Termini e modalità della domanda)

1. L'indennità di cui all'articolo 1 è corrisposta dalla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, a seguito di apposita domanda presentata dall'interessata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto.

2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata da certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, nonché dalla dichiarazione redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante l'inesistenza del diritto alle indennità di maternità di cui alle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, e 29 dicembre 1987, n. 546, e successive modificazioni.

3. L'indennità di maternità spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o terapeutici.

4. Le competenti casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti provvedono d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.

Art. 3.

(Indennità in caso di adozione o di affidamento preadottivo)

1. L'indennità di cui all'articolo 1 spetta altresì per l'ingresso del bambino adottato o affidato in preadozione, a condizione che non abbia superato i sei anni di età.

2. La domanda, in carta libera, deve essere presentata dalla madre alla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti entro il termine perentorio di centotanta giorni dall'ingresso del bambino e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestanti l'inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

3. Alla domanda di cui al comma 2 va allegata copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo.

Art. 4.

(Indennità in caso di aborto)

1. In caso di aborto, spontaneo o terapeutico, verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza, l'indennità di cui all'articolo

1 è corrisposta nella misura pari all'80 per cento di una mensilità del reddito o della retribuzione determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 1.

2. La domanda deve essere corredata da certificato medico, rilasciato dalla USL che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell'avvenuto aborto spontaneo o terapeutico e deve essere presentata alla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data dell'aborto.

Art. 5.

(Copertura degli oneri)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con un contributo annuo a partire dal 1991 di lire 18.000 a carico di ogni iscritto a casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti. Il contributo è annualmente rivalutato con lo stesso indice di aumento dei contributi dovuti in misura fissa di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni. Al fine di assicurare l'equilibrio delle gestioni delle singole casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, il Ministro del tesoro, sentito il parere dei rispettivi consigli di amministrazione, stabilisce, anche con separati decreti, la variazione dei contributi di cui al presente articolo.

2. Con la stessa procedura prevista dal comma 1, i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, accertato che le singole casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti abbiano disponibilità finanziarie atte a far fronte agli oneri derivanti dalla presente legge, possono decidere misure di contribuzione ridotte rispetto a quanto previsto dal citato comma 1 o la totale eliminazione di detto contributo.

TABELLA A
(articolo 1)CASSE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
PER I LIBERI PROFESSIONISTI

- 1) Cassa nazionale del notariato
- 2) Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori
- 3) Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti
- 4) Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari
- 5) Ente nazionale di previdenza e assistenza medici
- 6) Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri
- 7) Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi
- 8) Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti
- 9) Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti
- 10) Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali
- 11) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro